

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
SEZIONE 4° PENALE

Composto dai Sigg. Magistrati

D.ssa

ELISABETTA CANEVINI

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

GUALANO STEFANO nato il 19/9/1985 a Milano, residente ed elettivamente domiciliato in Milano, via Pizzigoni n. 15, libero, contumace

Difeso di fiducia dall'avv. Cinzia Passero del foro di Milano con studio legale in Milano, via Bergognone n. 43

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 186 commi 1 e 2 D.Lvo 30.4.1992 nr. 285 per avere circolato sulla pubblica via alla guida del motoveicolo Suzuki DR-Z-400 tg. BV14680, benché fosse in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso alcol emico riscontrato 1.05 g/l).
Commesso in Milano il 30.5.2009.

CONCLUSIONI

All'udienza del 17 dicembre 2010 le parti così concludono:

IL PM chiede condannarsi l'imputato alla pena di gg. 40 di arresto ed € 1.600 di ammenda, previa concessione delle attenuanti generiche.

LA DIFESA eccepisce l'inutilizzabilità delle analisi del sangue e chiede in principalità l'assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine, assoluzione ex art. 530 co 2° cpp; in ulteriore subordine, derubricazione del reato nella fattispecie di cui alla lett. a del 2° comma dell'art. 186 CdS e quindi assoluzione per intervenuta "abolitio criminis".

Sentenza N. 13839/10
Del 17/12/10

Data arresto
Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 24/12/10

Visto

Milano,

IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto Esecutivo a:

a) Procura Repubblica

b) Corpi Reato

c) Mod.1

Il

Estratto a:

a) Mod.21 P.M.

b) Carceri

Il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'ufficio elettorale del Comune di

Il

estratto all'Ufficio Campione Penale per forfettizzazione

Il

Campione Penale

Art.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, Stefano Gualano è stato rinviato a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei fatti di cui alla rubrica.

L'istruttoria dibattimentale, tenutasi in presenza dell'imputato, si è svolta con l'esame del teste del Pubblico Ministero Allia Rosaria; con l'esame dell'imputato nonché con l'esame dei testi della difesa Franco Lodi, Daniele Sarti ed Eleonora Atzeni.

Venivano, inoltre, acquisiti documenti nonché la relazione di consulenza tecnica redatta dal Prof. Franco Lodi.

All'esito della citata istruttoria le parti concludevano come da verbale, ed il giudice decideva come da dispositivo, del quale si dava lettura.

Ritiene questo Giudice che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non siano emersi sufficienti elementi a riscontro dell'ipotesi accusatoria, dovendosi pertanto pervenire ad un giudizio di assoluzione dell'imputato, ai sensi dell'art. 530 co. 2 cpp.

L'istruttoria dibattimentale consentiva di accertare quanto segue.

L'agente Allia, in servizio presso la Polizia Locale di Milano, ricordava di essere intervenuta il 30.05.2009 a seguito di un incidente stradale che si era verificato in via Varesina, angolo via Airaghi. Il sinistro aveva interessato una autovettura ed un motociclo.

Le persone coinvolte nel sinistro erano già state assistite da personale sanitario e si trovavano sull'autolettiga. Come di prassi l'Agt. Allia provvedeva a richiedere l'accertamento etilometrico. Ricordava, ad ogni modo, di aver parlato soltanto con il conducente della vettura, tale Perez, mentre il suo collega Colucci provvedeva ad identificare il conducente del motociclo che risultava essere Stefano Gualano. Questi a seguito del sinistro aveva riportato lesioni alla spalla, al collo e ad un braccio e veniva trasportato all'Ospedale Fatebenefratelli. L'Agt. Allia, dunque, riferiva di aver ricevuto dal nosocomio l'esito dell'accertamento etilometrico e di aver provveduto alla sua trasmissione alla Procura della Repubblica.

Stefano Gualano, sottopostosi ad esame, riferiva che all'epoca dei fatti svolgeva l'attività di chef presso il ristorante "la Cantina di Manuela" in via Procaccini. La sera del 30.05.2009 si era trattenuto sino a tardi perchè si erano presentati al ristorante degli amici che avevano consumato abbondantemente cosicchè si era intrattenuto con loro sino a circa le 04.00 per ringraziarli. Ricordava che gli amici gli avevano offerto un bicchiere di vino bianco (Franciacorta - gradazione di circa 11 °), che aveva assunto lentamente tra le ore 03,00 e 04,00.

Verso le 04.00 aveva poi preso la sua moto per tornare a casa e giunto all'incrocio tra via Airaghi e via Soresina si verificava il sinistro di cui sopra a causa del quale riportava lesioni e fratture. Ricordava di essere stato suturato con 10 punti tra l'avambraccio e lo sterno poiché la frattura era scomposta. Riferiva, inoltre, di aver ricevuto la somministrazione di forti antidolorifici quali il "toradol" ed il "Contramal".

Ricordava anche che gli veniva praticato il prelievo del sangue ma nessuno lo informava che ciò sarebbe servito anche alla verifica etilometrica.

I testi Sarti ed Atzeni riferivano di aver trascorso la serata del 30.05.2009 nel locale dove lavorava il Gualano e ricordavano che egli aveva bevuto con loro un bicchiere di vino.

Il prof. Franco Lodi, infine, consulente della difesa, riferiva di aver esaminato gli atti relativi alle analisi etilometriche effettuate sull'imputato ed affermava che la metodica utilizzata non garantisce un sufficiente margine di certezza del risultato analitico. In particolare, affermava che nella specie era stata effettuata l'analisi con sistema monoenzimatico sul siero, mentre risultano maggiormente attendibili gli esiti di analisi svolte con metodo gas-cromatografico sul sangue (come stabilito da apposita direttiva della Regione Lombardia del marzo 2009). Precisava che nel siero si ha una maggiore concentrazione di alcool. Inoltre, per quanto rileva nel caso di specie, alcune sostanze endogene che si liberano sotto stress possono essere analiticamente lette - con la metodica utilizzata - come alcool, creando così dei "falsi positivi". Affermava che lo "scarto" nei risultati ottenuti con le diverse metodiche d'analisi può raggiungere il 40-50%.

Ritiene questo giudice che il quadro fattuale così esposto non offra sufficienti elementi a riscontro dell'ipotesi accusatoria. Considerato che l'esito delle analisi sulle quali poggia la contestazione in esame si pone su di una soglia non significativamente elevata, paiono rilevanti le osservazioni tecniche esposte dal consulente della difesa circa la elevata possibilità che il suddetto esito non sia pienamente corretto.

Invero, si può ritenere accertato che il Gualano avesse bevuto un solo bicchiere di vino, in un arco di tempo di 1-2 ore, prima di mettersi alla guida. Ciò viene a confermare il fatto che egli non presentasse evidenti segni di ubriachezza. Inoltre, a seguito del sinistro egli era sicuramente in stato di significativo stress, atteso che riportava fratture e lesioni di una certa entità. Situazione che è stata segnalata come possibile causa di alterazione del dato analitico.

A fronte di tali osservazioni, pertanto, pur in presenza di accertamento analitico positivo, non può ritenersi raggiunta la prova della sussistenza del fatto.



Come si è sopra anticipato, pertanto, l'imputato deve essere assolto dal reato qui a lui ascritto, ai sensi dell'art. 530 co. 2 cpp.

P.Q.M.


Visto l'art. 530 co. 2 c.p.p.

ASSOLVE

Stefano GUALANO dal reato a lui ascritto, perché il fatto non sussiste.

Milano, 17.12.2010

IL GIUDICE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Milano, 24 DIC. 2010

L. CANCELLIERE C.
Dott.ssa Eleonora Samara